

Gherardo Minicucci

SOMMARIO 1. Sulla nozione di contaminazione. — 2. L'oggetto delle contaminazioni: la lingua giuridico-penale nel contesto sociale — 3. Il diritto come lingua tecnico-specialistica. — 4. Contaminatori e contaminati. — 5. Le contaminazioni della parte generale, tra concettualizzazione e comparazione. — 6. La "parte speciale": il *vocabolario* del diritto penale. — 7. Alcuni interrogativi aperti.

### 1. Sulla nozione di "contaminazione"

Una riflessione sulle contaminazioni linguistiche nel diritto penale richiede anzitutto di mettere a fuoco cosa debba intendersi per "contaminazione". Guardando all'etimo, si può dire che il termine tradizionalmente reca una valenza *lato sensu* negativa, la quale si connota per la modificazione peggiorativa della condizione del "contaminato": si pensi, in proposito, alla vicinanza ai concetti di *malattia*, o di *epidemia*, o ancora di *compromissione* di un equilibrio preesistente. A questa accezione si è però progressivamente sostituita una lettura descrittiva, secondo la quale il termine indicherebbe la messa in contatto di elementi tra loro eterogenei, che, in tal modo, si scambierebbero caratteristiche peculiari.

Nonostante si sia di regola portati a pensare che la "contaminazione" sia negativa in sé, una certa evoluzione del costume sembra quindi rilanciare il termine verso il significato di *superamento di un'identità statica*, con mutuo beneficio del contaminato e del contaminatore: così, ad esempio, nella gastronomia, nella moda, nelle scienze economiche e sociologiche, nella musica. La "contaminazione" sta quindi lentamente perdendo il suo ancestrale richiamo alla negatività, per approdare verso una concettualizzazione neutra, spesso declinata – forse non a caso – con terminologia di lingua straniera (es.: *fusion*, *melting pot*, *cross-over*)<sup>1</sup>.

Occorre subito specificare che non è tanto la lingua in sé ad essere aggredita direttamente da altri idiomi, quanto la matrice culturale del linguaggio. Non mancano

---

<sup>1</sup> Per tutti, cfr. le voci *Contaminare* e *Contaminazione*, in *Vocabolario Treccani*, Roma 2017, 480, nonché le voci *Fusion* e *Melting pot*, *ivi*, rispettivamente pp. 822 e 1194.

nella nostra lingua molteplici vocaboli stranieri – peraltro spesso di ascendenza tecnica – che si sono intessuti come tali nell’ordito della lingua italiana (si pensi al *mouse*, al *tablet*, allo *smartphone*, al *bypass*, al *déjà-vu*). Ciò che costituisce forse il punto di maggior interesse è il fatto che, tanto nel parlato quanto nello scritto, si impieghino espressioni mutuata per intero da altre lingue (i casi più frequenti: *tout court*, *ça va sans dire*, etc.), che, sempre più spesso, prendono campo finendo col sostituire gli omologhi della nostra<sup>2</sup>. Ancora, pur non essendo l’oggetto specifico delle presenti riflessioni, meritano un cenno le contaminazioni intra-linguistiche, tutte interne all’italiano, fatte di neologismi e *tormentoni linguistici* – nonché, talvolta, di marcature e osmosi dialettali – che non di rado hanno la precipua funzione di mettere in risalto la concettualizzazione che esprimono: in ambito giuridico, ad esempio, si possono rispettivamente menzionare il *femminicidio* e la *violenza* o la *tutela di genere*.

Ciò che si può sin d’ora anticipare è che l’impiego di un linguaggio etero-integrato pone inevitabilmente l’accento sul *particolare*, polarizzando l’attenzione dell’ascoltatore o del lettore proprio sull’oggetto della contaminazione.

D’altro canto, il linguaggio, anche giuridico, non è mai del tutto puro.

Gli innesti di neologismi e di contaminazioni, nonché le trasformazioni sotterranee dei significati – come quella, appena descritta, dello stesso concetto di “contaminazione” – sono una quotidiana esperienza, anche e soprattutto del giurista. L’idea che la lingua sia posta al riparo da un continuo mutamento è probabilmente irrealistica<sup>3</sup>: la purezza espressiva, infatti, è propria soltanto di una dimensione noumenica, destinata ad essere sconfessata proprio dalla dinamicità del reale. In questo senso, quindi, solo le lingue classiche – non a caso definibili come “morte” – possono ambire alla loro immutabilità. È dunque la stessa dimensione sociale del linguaggio a imporre la sua modificazione, di pari passo agli approdi e alle derive della socialità.

Nondimeno, nella tradizione giuridico-penale di *civil law* il linguaggio e il testo costituiscono un “a priori” di un itinerario che si snoda dall’esegesi all’ermeneutica: se è vero che la contaminazione sovverte il significato comune delle parole, infatti, è altrettanto vero che la premessa del procedimento interpretativo risiede in ogni caso nella ricostruzione del retroterra sociale, culturale e linguistico<sup>4</sup>. In proposito, resta

<sup>2</sup> G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale: un percorso ricostruttivo tra linguaggio per immagini e lingua giuridica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1466 ss.; C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia*, 2018, anticipato su *discrimen.it*, 29 aprile 2019, 1 ss.

<sup>3</sup> G. LAZZARO, *Diritto e linguaggio comune*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 146 ss.

<sup>4</sup> G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, 353 ss.

probabilmente insuperabile l'immagine di Merkl, secondo il quale la lingua “*non è affatto una vietata porticina di servizio attraverso la quale il diritto s'introduce di soppiatto. Essa è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini*”<sup>5</sup>.

In questo senso, si potrebbe più precisamente collocare il fenomeno in parola nell'incontro di due tendenze antitetiche, curiosamente unite dal fatto di essere entrambe indicate da neologismi: la *globalizzazione* e il *sovranismo*. Pur non essendo possibile analizzare compiutamente le enormi implicazioni, specialmente economico-sociali, dei due diversi approcci – qui evocati scervri da ogni riferimento politico – si può affermare che, anche e soprattutto nel diritto, essi possiedono un ruolo tutt'altro che trascurabile. La *globalizzazione*, infatti, avvicinando le dinamiche economiche, permea di un costante riferimento sovranazionale tutte le discipline giuridiche finitime: si pensi, per tutti, al diritto commerciale e al suo rapporto costante, ben oltre l'ascendenza storica, con la *lex mercatoria*<sup>6</sup>. I processi produttivi si frammentano e si flessibilizzano; i flussi finanziari, complice anche l'evoluzione tecnologica, divengono quasi istantanei; si standardizzano gli strumenti negoziali; assumono sempre maggiore importanza gli organismi sovranazionali (tra cui le alte Corti) e, ancor più, le imprese multinazionali o le agenzie di *rating*: in breve, viene meno la preminenza degli Stati nazionali, per come tramandata dalla storia europea post-rivoluzionaria<sup>7</sup>. Il *sovranismo*, invece, si avvicina ai diritti di matrice autoritativa – in particolare al diritto penale e amministrativo – in quanto espressione di un rapporto, tutto pubblicistico, tra persona e Stato, nel quale le molte (e talora decisive) peculiarità dei singoli Paesi spesso hanno una rilevanza determinante<sup>8</sup>. Com'è stato efficacemente sottolineato<sup>9</sup>, il diritto penale è da sempre uno strumento privilegiato della politica: perché esso dimentichi i confini nazionali, quindi, è richiesto che la politica stessa si internazionalizzi o si europeizzi.

---

<sup>5</sup> A. MERKL, *Il duplice volto del diritto*, Milano 1987, 125.

<sup>6</sup> F. GALGANO, *Lex mercatoria e globalizzazione*, in *Vita not.*, 2005, 1253 ss., nonché ID., *Globalizzazione dell'economia e universalità del diritto*, in *Pol. dir.*, 2009, in part. 189 ss. *Amplius* cfr. N. IRTI, *S-confinatezza*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, III, a cura di E. Dolcini, C. E. Paliero, Milano 2006, 2928 ss.

<sup>7</sup> P. SCHLESINGER, *Linguaggio e diritto*, in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, I, Milano 2006, 401 ss.

<sup>8</sup> Per tutti cfr. C. E. PALIERO, *L'agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?*, in *Criminalia*, 2012, 96 ss.

<sup>9</sup> M. DONINI, *An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, morale e teoria del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, 16.

La questione della contaminazione linguistica assume quindi notevole interesse, specie laddove si consideri, appunto, che il diritto civile e commerciale, o il diritto tributario o finanziario, hanno da tempo aperto le porte alla ricezione di termini di matrice anglosassone, addirittura in testi legislativi: nel Testo Unico Bancario, ad esempio, si vedano i *factoring, leasing, forfaiting, travellers cheques, money broking, rating*; ancora, si pensi alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in tema di *cyberbullismo*; anche se non oggetto di normazione, tornano alla mente pure la *step-child adoption*, il *know-how*, etc.<sup>10</sup>. Laddove interviene, la tutela penale si adatta recependo i cambiamenti del ramo extra-penale, finendo col rendersi permeabile al *novum* linguistico: ad esempio, nell'ambito del diritto penale della crisi d'impresa non è inconsueto il riferimento alla c.d. *business judgement rule*, che sarebbe peraltro forse impensabile sostituire oggi con la formula *insindacabilità degli atti gestori relativi a valutazioni di opportunità e convenienza con riferimento ad un comportamento ossequiente a regole di diligenza presuntivamente ritenute in concreto sussistenti*<sup>11</sup>.

La presenza e l'uso di parole straniere, però, non sono sempre manifesti, o comunque non producono sempre effetti *ictu oculi* verificabili. Non di rado, una traduzione imprecisa o un uso distorto comportano, similmente a quanto già descritto, una vera e propria mutazione del significato di alcuni vocaboli, anche tecnici, tanto da comportarne una sostanziale riscrittura, quando non un vero e proprio "tradimento". Si pensi alla nozione di *professionista*, divenuto antonimo del *consumatore* (ma non necessariamente colui il quale esercita una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2233 c.c.), ovvero di *transazione*, intesa come *generico accordo patrimoniale* (derivato dal termine *transaction*, e non nel senso specifico indicato dall'art. 1965 c.c.)<sup>12</sup>.

Raccordando queste prime considerazioni, pare possibile sostenere che il regolatore – ovverosia, per quanto qui interessa, il diritto – tende ad esprimersi con la lingua del regolato: in questa prospettiva, al crescere della vocazione globalizzante

<sup>10</sup> Una chiara ricognizione del fenomeno è presente in quasi tutti i contributi compendati nel volume *L'italiano giuridico che cambia*, Firenze 2012, tra cui specialmente quelli di Barbara Pozzo (p. 10), Antonio Gambaro (pp. 35 e 40), Bruno Cavallone (p. 86), Michele A. Cortellazzo (p. 180 ss.) e Jacqueline Visconti (p. 186). Più di recente, cfr. V. JACOMETTI - B. POZZO, *Traduttologia e linguaggio giuridico*, Padova 2018, in part. 58 ss.

<sup>11</sup> Per i contenuti riportati nella definizione, da ultimo, cfr. Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2018, ord. n. 17494, in *CED - SentenzeWeb*.

<sup>12</sup> F. BAMBI, *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Roma 2016, 22 ss. e 26 ss.

dell'oggetto della regolazione vi sarà un proporzionale aumento del tasso di contaminazione del linguaggio (giuridico), che sarà, al contrario, assai più contenuto in presenza di esigenze di segno opposto.

## **2. L'oggetto delle contaminazioni: la lingua giuridico-penale nel contesto sociale**

Pur essendo chiaro che la questione della contaminazione linguistica non costituisce una novità, è del pari evidente che l'omologazione globale di usi e di prodotti inevitabilmente comporta delle ricadute sulle forme espressive che vengono a costituirsi e ad imporsi nella vita quotidiana. Si è infatti detto che sono almeno due i fisiologici fattori di contaminazione del linguaggio, rappresentati, da un lato, dalla "socialità" del medesimo e, dall'altro, dalla sua porosità verso termini provenienti da altri idiomi. Pur avendo una lingua capace di cogliere le più minute sfumature del reale, con la sua immensa varietà terminologica, il costume linguistico italiano è infatti particolarmente ricettivo verso terminologie aliene, scontando il rischio della colonizzazione, anche concettuale, ovvero della trasformazione di significato.

Il fenomeno risulta invece essere assai meno marcato in quei Paesi nei quali si assiste – per ragioni storiche peraltro non del tutto sovrapponibili – ad una particolare attenzione alla traduzione nella lingua nazionale, ed alla sua salvaguardia. Il pensiero corre, ad esempio, alla Francia e alla Spagna, laddove sono presenti accademie della lingua che intervengono decisamente per ricondurre a sistema le influenze che provengono dall'esterno del sistema linguistico consolidato, anche nell'ambito giuridico<sup>13</sup>. Ciò è tanto più significativo in una realtà, come quella iberica, nella quale la divisione linguistica ha accompagnato notevoli spinte secessioniste: violente, nel caso del terrorismo basco; "referendarie", nel caso della Catalogna.

Guardando al contesto italiano, è significativo notare che i codici preunitari, ben prima della consacrazione dello Stato nazionale, si polarizzavano su un linguaggio comune, spesso mutuato da esperienze contigue, quando non espressamente modellato sulle esperienze degli altri Stati regionali. Non mancano, oggi, rilevanti eccezioni alla regola dell'unità linguistico-giuridica, riferibili alla lingua del processo – e, dunque, alla selezione dei magistrati – nei territori dell'Alto Adige, che, però, riaffermano implicitamente la regola della comunanza tra la comunità, la lingua e il diritto<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> C. MARAZZINI, *L'italiano è meraviglioso*, Milano 2018, 43 ss.

<sup>14</sup> T. DE MAURO, *Storia linguistica dell'Italia unita*, 4ª ed., Roma-Bari, 2017, 9 ss. e 273 ss.; nonché P. CARROZZA, voce *Nazione*, in *Dig. disc. pubb.*, X, Torino 1995, 132 ss.

Il binomio tra lingua e diritto è, in effetti, un singolo anello di una catena ben più ampia, compendiabile nella formula *comunità - lingua - diritto - diritto penale - testualità*.

La ricognizione di tali legami non vuol essere, di per sé, un sotterraneo richiamo al “sovranoismo” politico: a ben vedere, infatti, non esiste alcuno Stato moderno, salve rarissime eccezioni, che non si sia coagulato attorno ad una lingua (giuridica) comune. In questo senso, il diritto penale è senz’altro il più legato al territorio, che ne costituisce l’altro elemento connotativo<sup>15</sup>, in piena coerenza con la sua genesi autoritaria (indipendentemente dalla risoluzione, affatto piana, del dilemma tra *sovranità territoriale* e *territorialità della sovranità*<sup>16</sup>). Anche a non voler accreditare una sovrapposizione ultra-localizzante tra i valori di una singola società e l’oggetto della tutela penale, infatti, sembra difficile negare che al venire meno dell’uno o dell’altro fattore il diritto penale perde molta della sua consistenza originale, mutando forma e, talora, la sua stessa sostanza.

A ben guardare, con la “perdita” del territorio il diritto penale si trasfigura nel diritto internazionale penale, non a caso ispirato ad un marcato giusnaturalismo e concretato in clausole generali, talora succube della spiccata politicità del rapporto dialogico tra gli Stati; chiara manifestazione, in ogni caso, della minima entità di contenuti punitivi che possono davvero ritenersi patrimonio comune delle nazioni, essenzialmente legati alle loro specifiche esigenze e alle priorità del loro tempo (delineando così un rapporto di proporzionalità inversa tra normativismo e territorialità, col rischio del trascendere al piano della morale<sup>17</sup>).

Alla “perdita” della lingua, invece, possono ricondursi, in una prospettiva patologica, il diritto penale “di occupazione” o “di guerra” oppure, in una prospettiva fisiologica, i diritti derivati dai trattati europei e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che sono naturalmente rivolti alla composizione di strutture giuridiche non perfettamente collimanti, quando non in aperto contrasto tra loro. La circostanza che, assai spesso, le legislazioni domestiche tendano a centrarsi sui medesimi obiettivi politico-criminali dà conto della direzione teleologica comune degli interventi normativi sovranazionali, ma non vale certo a sovvertire il rapporto tra diritto, lingua e

<sup>15</sup> D. MICHELETTI, *Reato e territorio*, in *Criminalia*, 2009, 566 ss.

<sup>16</sup> D. DONATI, *Stato e territorio*, Roma 1924, 96; con particolare riferimento all’ordinamento penale, cfr. A. DI MARTINO, *La frontiera e il diritto penale. Natura e contesto delle norme di “diritto penale transnazionale”*, Torino 2006, in part. 17 ss. e 27 ss.

<sup>17</sup> N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto*, Roma-Bari 2006, 37.

territorio, che sono – e, nonostante tutto, rimangono – avvinti in un inestricabile vincolo reciproco, anche considerando che la norma giuridica – tanto più se necessariamente tipica – non è una proposizione ideale, ma è calata nella lingua di una determinata comunità, di cui è espressione il legislatore.

### 3. Il diritto come lingua tecnico-specialistica

Si è detto che il linguaggio del diritto è influenzato dagli usi, in quanto debitore verso la lingua comune, ma è altresì, e primariamente, un registro comunicativo tecnico-specialistico<sup>18</sup>. Questa sua dimensione consente di apprezzare un secondo canale di trasformazione del diritto penale, diverso dal suo carattere *sociale*, e derivante proprio dalla sua natura di lingua “dei giuristi”, con tutto ciò che ne è storicamente conseguito, e, quindi, con un’ulteriore serie di caratteristiche specifiche.

Pur con grande approssimazione, può dirsi che la lingua giuridica è connotata da un’intrinseca duplicità: deve essere compresa dai consociati e deve al contempo essere amministrata dagli operatori del diritto<sup>19</sup>; in breve, è un discorso espressivo di una *particolare* cultura giuridica. Non si tratta, quindi, di un registro comunicativo comune: la lingua giuridica, infatti, è assai spesso in tensione con l’uso “volgare” delle parole, del quale comunque si nutre e rispetto al quale è costantemente debitrice<sup>20</sup>. In questa veste, peraltro, non rappresenta soltanto il vituperato “giuridichese” o “latinorum” – che pure costituiscono delle derive da fronteggiare – quanto un linguaggio fatto di gergalità, proprio del “mestiere” del giurista, e dunque talora necessariamente enigmatico, tecnico, allusivo<sup>21</sup>. Sono molte le sue peculiarità: *a)* la trans-disciplinarietà, anche se non pochi concetti sono tipici di un singolo ramo dell’ordinamento (si pensi al *possesso*), e dunque sono doppiamente normativi (non rappresentano soltanto un chiarimento del significato, ma lo costituiscono); *b)* l’indipendenza da variabili contestuali e situazionali, soprattutto al crescere della tensione verso l’astrazione; *c)* la

---

<sup>18</sup> F. CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma-Bari 1981, 48; F. PALAZZO, *Tecnica legislativa e formulazione della fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, in *Cass. pen.*, 1987, 234 ss.; di recente, cfr. C. DE MAGLIE, *La lingua del diritto penale*, cit., 7 ss.

<sup>19</sup> K. OLIVECRONA, *Linguaggio giuridico e realtà*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. Scarpelli, P. Di Lucia, Milano 1994, 147.

<sup>20</sup> U. SCARPELLI, *Semantica, morale, diritto*, Torino 1969, 103 ss.

<sup>21</sup> G. LAZZARO, *Diritto e linguaggio comune*, cit., 161 ss.; F. CORDERO, *Stilus curiae (analisi della sentenza penale)*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 31 e 33; F. BAMBI, *Leggere e scrivere il diritto*, in *La formazione del giurista. Contributi a una riflessione*, a cura di B. Pasciuta, L. Loschiavo, Roma 2018, 32.

precettività istituzionale; d) l'aver come destinatari una platea eterogenea di soggetti, non necessariamente provvisti di una formazione specialistica.

Si potrebbe forse chiudere il discorso riaffermando il *tecnicismo* dei termini giuridici, ribadendo che si tratta di vocaboli che, in qualche modo, mantengono una loro chiara univocità: nondimeno, occorre notare che la tecnicità del linguaggio giuridico non lo tutela dall'assenza di un gergo internazionale univocamente definito e di un retroterra culturale del tutto consolidato (si pensi, ad esempio, alla nozione giuridica di *torts*).

Avvicinandosi alle peculiarità del diritto penale, merita sottolineare che l'oggetto delle presenti riflessioni è costituito solo dalla lingua giuridica, e precisamente di quella deputata a occuparsi della regolamentazione dei fenomeni, nel presupposto che – pur non essendo totalmente rigorosa o comunque costruita secondo un'assiomatica del tutto regolare<sup>22</sup> – possieda comunque delle minime capacità comunicative idonee a salvaguardarne la funzione di fondo, nonostante che al crescere della valenza costitutiva di significato di un termine corrisponda, più o meno conseguentemente, una pari mutazione del significato proprio della norma<sup>23</sup>.

In questa prospettiva, l'analisi del fenomeno della contaminazione linguistica non si attesta sul, pur centrale, tema del mutamento del costume comunicativo – tendente ad una semplificazione e ad una omologazione di carattere mondiale – ma, come si dirà, guarda ad una riflessione ulteriore sugli effetti e sulle conseguenze che l'uso di termini di lingua straniera può in vario modo produrre all'interno del mondo giuridico-penale. La prospettiva è dunque ancorata alla testualità del diritto criminale continentale, e non riguarda il complesso delle forme comunicative, anche non verbali, legate al diritto penale in particolare. Tali manifestazioni, spesso di carattere simbolico, da sempre si accompagnano al diritto, al processo e all'esecuzione penale, costituendo un *linguaggio* – e non una *lingua* – altrettanto significativo e precettivo: dalla legge-simbolo, allo splendore dei supplizi, a quanto resta del ritualismo e della liturgia del processo penale (dell'abbigliamento, delle formule, degli usi, dei luoghi)<sup>24</sup>.

La lingua, nella sua declinazione testuale-giuridica, è un motore dell'evoluzione del diritto e costituisce il parametro per la misurazione dello “stato di salute” della legalità: da questo angolo visuale, la verifica dell'influenza esercitata da altre lingue

<sup>22</sup> Cfr. G. LAZZARO, *Diritto e linguaggio comune*, cit., 154 ss.; da ultimo cfr. anche G. TRACUZZI, *Brevi note sul linguaggio nel diritto penale tra suggestioni letterarie e soluzioni di teoria generale*, in *LP*, 2 novembre 2018, 4 ss. e 9 ss.

<sup>23</sup> Cfr. F. PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale*, Padova 1979, 350 ss., 361 ss., 374 ss., 381 ss. e 389 ss.

<sup>24</sup> G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., 1433.



sull'italiano è un campo di riflessione che risulta essere coesistente, e al contempo funzionale, rispetto ai più tradizionali interrogativi della scienza penale.

Da una simile angolazione, il fenomeno della contaminazione linguistica assume una significatività ulteriore: quando si rapporta alla lingua giuridica, coinvolge non soltanto uno strumento comunicativo, ma anche un mezzo per l'imposizione di regole comportamentali. Con le relative conseguenze: proprio in quanto "amministrata" dagli operatori pratici, è connaturale alla lingua del diritto una certa qual discrezionalità interpretativa, che richiama, appunto, alla responsabilità dell'interprete quale esegeta di enunciati rivolti non soltanto ai professionisti, ma anche ai consociati in funzione di orientamento delle loro condotte<sup>25</sup>. Così, considerando l'importanza della lingua giuridica sotto il profilo specifico della testualità – e dunque non tanto sul piano dell'uso linguistico – consegue naturalmente che essa è ferita mortalmente dalle imprecisioni – colpose, dolose o preterintenzionali – riferibili al suo impiego. In questo frangente, lo scadimento generale della legge ha poco a che vedere con la contaminazione linguistica in quanto tale, ma è pur sempre determinante, posto che dà luogo ad una legalità che si prospetta come tale solo nel guscio e che, nel suo insieme, si traduce nel tradimento dei suoi stessi postulati, ancorati ad un ineludibile nesso col principio di uguaglianza<sup>26</sup>.

Delineato il campo di materia, si tratta di verificare empiricamente quali siano e dove eventualmente si annidino le contaminazioni linguistiche, avendo riguardo ai testi legislativi, alla dottrina e alla giurisprudenza, e distinguendo i casi in cui esse si leghino a neologismi, soprattutto in connessione con settori ad alta specializzazione, ovvero ad espressioni collimanti con quelle nostrane. L'analisi andrà condotta partitamente con riguardo alla parte generale, laddove ci si confronta col meta-linguaggio tipico dei principî identitari, e con la parte speciale, più facilmente influenzabile in quanto catalogo, più o meno ordinato, del penalmente rilevante.

#### **4. Contaminatori e contaminati**

Venendo alla descrizione degli attori delle contaminazioni linguistiche nel diritto penale, occorre anzitutto rilevare che, in via di principio, tutte le lingue hanno

---

<sup>25</sup> M. JORI, *Pragmatica giuridica*, Modena 2016, 61 ss. e, in part., 66 ss., nonché V. VELLUZZI, *Pragmatica del linguaggio giuridico e interpretazione*, in *Studi di filosofia analitica del diritto per Mario Jori*, a cura di A. Pintore, S. Zorzetto, Napoli 2016, 323.

<sup>26</sup> T. PADOVANI, *Jus non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale*, Napoli 2014, 37.

avuto concretamente, o hanno in astratto, la capacità di contaminare e di essere contaminate. Si pensi, in proposito, a quanto abbia influito il periodo coloniale, anche e soprattutto sulle strutture basilari del diritto, e quanto oggi una quasi perfetta comunicazione linguistica, anche tra continenti diversi, sia foriera di una costante traspirazione di contenuti da ordinamenti europei verso omologhi d'oltreoceano, e viceversa. Oggi, invece, l'ascensione dell'inglese a vera e propria lingua globale – una sorta di “lingua franca”, di nuovo linguaggio universale<sup>27</sup> – si pone come referente principale di un cammino di vera e propria uniformazione, che pone nuovi interrogativi proprio sul campo della sua interrelazione col mondo giuridico in generale, e giuridico-penale in particolare.

Per quanto riguarda il diritto penale italiano, si può dire che storicamente la più significativa influenza contaminatrice è stata esercitata dal latino, dal tedesco e, appunto, dall'inglese. Si tratta, a ben vedere, di lingue dal retroterra storico-culturale particolarmente diverso, del quale sono, e restano, inevitabilmente intrise.

Guardando alle fondamenta dell'edificio giuridico-penale, il latino ha svolto un ruolo decisivo proprio per la sua storica *sovra-nazionalità*<sup>28</sup>, e forse anche per l'evocazione implicita di una dimensione risalente, quando non trascendente, che legittimasse gli asserti giuridici: sul punto, basterà ricordare che Feuerbach, nello scolpire il principio di legalità, usò proprio la formula latina *nullum crimen sine lege*. Da questo punto di vista, il latino ha costituito un primo “ponte” della contaminazione linguistica, nella sua veste di idioma europeo fino all'età moderna, anche grazie all'universalismo tipico dell'ordinamento canonico.

Assai diverso, invece, è il discorso relativo allo sviluppo moderno del diritto penale e alle sue vicende contemporanee: guardando soprattutto al formante dottrinale, è il tedesco giuridico a costituire, per *communis opinio*, la più alta forma di elevazione del discorso e dell'argomentazione<sup>29</sup>, tanto sul piano stilistico, quanto su quello dei contenuti. L'egemonia culturale tedesca – consentita anche da un recepimento talora acritico delle teorizzazioni d'oltralpe, e amplificata dalle politiche pubbliche della Germania federale – ha di fatto monopolizzato la dottrina di lingua neolatina, soprattutto spagnola e sudamericana, per poi raggiungere anche l'Oriente, tanto che, in tempi recenti, v'è chi ha sentito la necessità di ribadire l'importanza

<sup>27</sup> F. BAMBI, *La chiarezza della lingua del diritto*, in *Quad. fior.*, XLII (2013), 198 ss.; cfr. anche F. RUGGIERI, *L'italiano giuridico che cambia: il caso della procedura penale*, in *Cass. pen.*, 2012, 1143 ss.

<sup>28</sup> P. FIORELLI, *L'italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo* (1998), ora in ID., *Intorno alle parole del diritto*, Milano 2008, 72 ss.

<sup>29</sup> R. SACCO, *Lingua e diritto*, in *Ars interpretandi*, 2000, 119 ss.

della autonomizzazione del pensiero penalistico dai suoi, pur autorevolissimi, referenti internazionali<sup>30</sup>.

Ciò detto con riferimento ai contaminatori, occorre far chiarezza su chi siano i soggetti passivi delle contaminazioni del linguaggio penalistico. Com'è stato in parte anticipato, tale esame deve essere partito secondo diverse direttrici, prioritariamente distinguendo tra le influenze sulla parte generale e quelle sulla parte speciale.

Sono molteplici le ragioni che depongono a favore di una simile scelta metodologica.

In primo luogo, è la diversa funzione delle due “parti” del diritto penale a marcare alcuni tratti peculiari rilevanti per l'indagine che si sta sviluppando. Per il momento, basterà osservare che mentre la parte generale ha una funzione di disciplina – di per sé restia a influenze che non siano anche di matrice culturale – tendente alla completezza e alla stabilità, la parte speciale ha una diversa vocazione, metaforicamente sintetizzata con l'immagine dell'arcipelago dei divieti: mentre la prima si occupa di definire e concettualizzare verso una crescente astrazione, la seconda non può prescindere dai suoi stessi limiti espressivi, in quanto contorni del singolo illecito di volta in volta considerato<sup>31</sup>.

In seconda battuta, ed in connessione con quanto già osservato, può dirsi che nella parte generale il concetto o il principio sopravanzano, con la loro intima co-essenzialità al sistema inteso nel complesso, la stessa formulazione linguistica che li esprime: sono ben più, ed è anche “ben prima”, delle parole, com'è plasticamente dimostrato dalla notoria laconicità della parte generale del codice penale tedesco e dall'opposta scelta del legislatore del 1930<sup>32</sup>. Ciò non può dirsi con riguardo alla parte speciale, che, come si è appena detto, non può rinunciare alle parole che perimetrano gli illeciti e, soprattutto, alla specifica valutazione normativa che a tali termini si associa.

In ultimo, v'è una ragione di carattere storico, riferibile al fatto che la codificazione penale italiana si sviluppa, specialmente con riguardo al codice Rocco, in un momento certamente caratterizzato da una marcata autarchia linguistica, che si è protratta a seguito della svolta repubblicana anche per la decisiva influenza del tecnicismo

---

<sup>30</sup> Sul punto, si vedano le riflessioni di F. MANTOVANI, *Il codice deontologico del giovane cultore del diritto penale*, in *Criminalia*, 2013, 646.

<sup>31</sup> F. GIUNTA, *Prima lezione di diritto penale speciale*, in *Ius17@unibo.it*, 2014, 15, ora anche in *discrimen.it*.

<sup>32</sup> G. FORNASARI, *I principi del diritto penale tedesco*, Padova 1993, 9, 178 e 215, nonché F. PALAZZO - M. PAPA, *Lezioni di diritto penale comparato*, 3<sup>a</sup> ed., Torino 2013, 81 ss.

giuridico. Guardando alla parte speciale, al contrario, basterà pensare alle innumerevoli porosità che il diritto penale complementare presenta rispetto al diritto extrapenale di riferimento per rendersi conto della decisiva influenza esercitata dalla vicinanza al lessico economico o a quello, comunque internazionalizzato, dei rami del diritto ad esso contigui.

## 5. Le contaminazioni della parte generale, tra concettualizzazione e comparazione

L'esame del fenomeno delle contaminazioni della parte generale si deve condurre suddividendo l'indagine con riguardo al formante oggetto di analisi, e dunque con riferimento, essenzialmente, alla lingua della legge e alla lingua della dottrina.

Invero, il ruolo "definitorio" della giurisprudenza rispetto a categorie di parte generale è ancora assai contenuto per ampiezza, anche se talora si è rivelato decisivo nel superamento di *impasse* teoriche mediante autonome teorizzazioni (com'è accaduto, a proposito della causalità e del suo accertamento, con la sentenza *Franzese*<sup>33</sup>), ovvero ha saputo dimostrare un notevole approfondimento di tematiche già arate dalla dottrina (si pensi, con riferimento al dolo eventuale, alla sentenza del caso *Thyssenkrupp*<sup>34</sup>). Si tratta, a ben vedere, della riconferma che la giurisprudenza è primo interlocutore di casi ed istanze concrete, e non già di categorie sistematicamente considerate.

Nondimeno, non sono mancati alcuni significativi esempi di contaminazione della parte generale, soprattutto con riguardo a profili *lato sensu* sanzionatori: si pensi, ad esempio, all'(ab)uso del termine *probation*, (quasi) costantemente invocato nella giurisprudenza odierna per indicare la sospensione del procedimento con messa alla prova<sup>35</sup>, ed in passato collegato alla sospensione condizionale della pena e agli oneri eventualmente imponibili a suo corredo. Diversamente, assecondando la sua origine, il termine evoca una grande libertà del giudice nel disporre oneri a carico del reo, che nella sistematica degli istituti sospensivi di matrice nazionale è invece soggetta ad una tassativa indicazione<sup>36</sup>. A ben vedere, la descritta circostanza non è affatto ininfluen-

<sup>33</sup> Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, in *CED*, rv. 222138.

<sup>34</sup> Cass. pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, in *CED*, rv. 261105.

<sup>35</sup> Da ultimo, cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 aprile 2019, n. 27532, in *CED - Sentenze WEB*.

<sup>36</sup> G. TARTAGLIONE, *La sospensione condizionale con "probation"*, in *Riv. pen.*, 1971, 241 ss.; A. CASTALDO, *Contenuto sanzionatorio e "trattamento" nella "nuova" sospensione condizionale: un'applicazione in tema di reati edilizi*, in *Arch. pen.*, 1984, 551 ss.

concorrendo a legittimare, complice anche un parziale vuoto di positività, una marcatura sanzionatoria specialpreventiva dell'istituto previsto dagli artt. 464-*bis* ss. c.p.p. – come già è accaduto con la sospensione condizionale – che non dovrebbe forse inerire ad un rito alternativo caratterizzato proprio per l'assenza di qualsivoglia proceduralizzazione finalizzata alla punizione del reo (come peraltro è stato ribadito, significativamente, anche dalla Corte costituzionale<sup>37</sup>).

Tirando le fila del discorso, si può affermare che la lingua della legge è tendenzialmente immune da contaminazioni linguistiche in senso stretto; il contrario, invece, può dirsi per il linguaggio della dottrina, che risulta essere altamente contaminato, e che anzi si pone come il veicolo della più marcata influenza sulla parte generale.

La contaminazione dottrinale è l'effetto di un flusso ordinato, controllato, innervato prevalentemente dal carattere *tecnico* della lingua giuridico-penale, e assai poco debitore alla sua matrice *sociale*: si tratta, in breve, del dominio della comparazione, con l'esclusione di ciò che si esaurisce in un mero sfoggio di erudizione. In effetti, mentre è chiaro che la politica penale rimane, almeno ad oggi, una prerogativa tipica dei singoli Stati, la scienza penale è già da tempo immune da confini: il più ampio orizzonte della dottrina, anche quando si cimenta in interpretazioni serventi alle esigenze dei pratici del diritto – che sempre più, peraltro, cercano referenti culturali sovranazionali per legittimare le loro argomentazioni, o per far evolvere il sistema domestico – costituisce infatti il suo tratto denotativo caratteristico. Il predetto pluralismo metodologico e sostanziale ha decisamente contribuito allo sviluppo del pensiero penalistico, costituendo il più fecondo ponte verso l'introduzione di concettualizzazioni di matrice straniera, anche mediate da una marcata rivisitazione critica; il che, tuttavia, non ha garantito – ed oggi non garantisce – che la recezione legislativa di talune proposte mantenga o tesaurizzi il rigore metodologico della riflessione scientifica, talora giungendo ad impianti fortemente decontestualizzati.

Provando a classificare le varie forme in cui si è manifestato l'intervento contaminatore di stampo dottrinale, dal piano più generale a quello più particolare, si possono distinguere le (i) traslazioni di modelli e di letture della teoria del reato (si pensi, a titolo di mero esempio, all'influenza sistematica de *"Il fatto"* di Delitala<sup>38</sup> e delle *"Prospettive"* di Santamaria<sup>39</sup>), (ii) la comparazione e l'eventuale impianto di singoli istituti (com'è accaduto, tra gli altri, in relazione alla imputazione obiettiva

<sup>37</sup> C. cost., 21 febbraio 2018, n. 91, in *giurcost.org*.

<sup>38</sup> G. DELITALA, *Il "fatto" nella teoria generale del reato*, Padova 1930.

<sup>39</sup> D. SANTAMARIA, *Prospettive del concetto finalistico di azione*, Napoli 1955.

dell'evento), e (iii) le contaminazioni influenti sulla gergalità della lingua giuridica.

A tutta evidenza, soltanto l'ultima categoria evocata offre riflessi sui temi oggetto delle presenti riflessioni, mentre i primi due si riferiscono, più propriamente, a fenomeni di porosità concettuale della parte generale, e non già di modificazione espressiva dei medesimi. Difatti, tanto la traslazione di modelli teoretici quanto l'opera di importazione o di trapianto di istituti specifici non costituiscono, se non indirettamente, delle autentiche forme di contaminazione linguistica, anche se certamente la loro ascendenza porta con sé un lessico che, nel momento in cui viene calato nel contesto nazionale, deve misurarsi sia con la terminologia che con l'impianto normativo preesistenti. Riprendendo l'esempio dell'imputazione obiettiva dell'evento, si tratta di un criterio che raccoglie l'esigenza manifestata in Italia con le teorie dell'adeguatezza causale, pur affrontandola con strumenti e metodi assai diversi, "sottratti", almeno secondo alcune autorevoli posizioni dottrinali, alla teorica della colpa; una volta completata l'operazione di trapianto, però, riferirsi all'istituto come *imputazione obiettiva* oppure come *objektive Zurechnung* sembra, al fondo, ininfluenza.

Il *proprium* delle contaminazioni linguistiche della parte generale, invece, è nell'uso di termini o locuzioni in lingua straniera, in funzione di arricchimento, o comunque di elevazione, del registro comunicativo degli scritti giuridici, ed è tradizionalmente legato all'impiego dei brocardi, estendendosi progressivamente all'uso di termini e locuzioni tedesche, e, oggi, in lingua inglese.

Va detto, tuttavia, che solo il latino ha avuto sin'ora la capacità di *farsi brocardo*, e dunque al contempo enunciato teoretico e di disciplina: scolpito, definito e definitoro. Basterà pensare a formule quali *analogia iuris* e *analogia legis*, oppure ancora a *condicio sine qua non*, *nemo tenetur se detegere*, *mens rea*, per verificare che tali formulazioni, ben oltre l'uso dotto che se ne può fare, sono in definitiva piene di contenuto giuridico. Al contrario, riferirsi ad esempio al dolo come *Vorsatz* e all'antigiuridicità come *Rechtswidrigkeit* poco influisce sul contenuto, risolvendosi soltanto in un asserito *virtuosismo linguistico*.

L'influenza sulla gergalità della dottrina, pertanto, può essere sia stilistico-retorica – rivelandosi sostanzialmente ininfluenza, se non sotto il profilo dell'eventuale maggior complessità di lettura e di comprensione che ne deriva – che finalizzata all'evocazione di una precisa concettualizzazione, sintetizzata da un *tecnicismo specifico* che, con la sua puntualità espressiva, diviene assai difficile da sostituire<sup>40</sup>: ne

<sup>40</sup> B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino 2001, 3 ss.; L. SERIANNI, *Italiani scritti*, 3<sup>a</sup> ed., Bologna 2012, 91 ss. e 126 ss.

sono chiara testimonianza, per tutte, le espressioni *tempus regit actum*, *Tatbestand*, *business judgement rule*.

Si potrebbe quindi concludere che le contaminazioni linguistiche della parte generale, essenzialmente riferibili al linguaggio dottrinale, siano *ingenue*, e in definitiva ininfluenti. A ben vedere, però, scontano il rischio di occultare dei travisamenti di significato oppure dei veri e propri tradimenti del significato originario. Si pensi, a titolo di mero esempio, ai concetti di colpevolezza, colpa e colpa di organizzazione, i quali hanno un'ascendenza linguistica latina comune (*culpa*) che ha ovviamente condizionato la concettualizzazione giuridico-penale italiana. Diversamente, in tedesco essi si declinano rispettivamente come *Schuld*, *Fahrlässigkeit* (o, nei casi più gravi, come *Leichtfertigkeit*) e *Organisationsverschulden*, quindi con accezioni distinte, e vicine ai concetti di *colpa/obbligo*, di *negligenza*, di *colpa/debito*. Analogamente, l'impiego della parola *Absicht* per designare il dolo intenzionale – pur coerente con le elaborazioni della dottrina germanica ottocentesca, la quale accoppiava *Absicht* e *Vorsatz* come omologhi di *intentio* e *dolus* – è stato superato da taluni successivi sviluppi teorici che hanno portato il termine a designare l'atteggiamento interiore dei *Tendenzdelikte* (ovverosia il dolo specifico).

Occorre dunque guardarsi dall'eventualità del *tradimento del contaminatore*, ovverosia della riscrittura, più o meno manifesta o intenzionale, del concetto di fondo evocato con la terminologia straniera richiamata. Il quale produce effetti davvero singolari: alla concettualizzazione domestica si sovrappone l'omologa disegnata in un altro ordinamento, all'interno della quale, tuttavia, sono inseriti nuovi contenuti, in ogni caso eterogenei rispetto all'istituto originario, tanto per provenienza, quanto per tempo e luogo della loro elaborazione.

## 6. La “parte speciale”: il *vocabolario* del diritto penale

La prospettiva della parte speciale dischiude i più autentici spunti di riflessione sulle contaminazioni linguistiche del diritto penale. È proprio tramite l'uso delle *fattispecie* – intese come descrizioni linguistiche dei fatti costituenti reato – che si amplifica la capacità interferente di altri idiomi, e dunque la maggiore permeabilità verso innesti (anche occulti) e trasformazioni carsiche dei significati associati ai termini considerati. Come si è anticipato, mentre la parte generale costituisce il presupposto culturale del linguaggio, la parte speciale ne è a tutti gli effetti il *vocabolario*: in questo senso, quest'ultima è decisamente legata alla formulazione testuale degli enunciati

normativi, costituendo il compendio del linguaggio penalistico mediante il quale il divieto perviene ai consociati, e da questi viene compreso.

In breve, la parte speciale è maggiormente debitrice rispetto al carattere *sociale* del diritto, oltre che al suo profilo *tecnico-specialistico*. Essendo perlopiù norme di disciplina, le disposizioni di parte generale sono essenzialmente rivolte agli operatori del diritto, laddove i singoli illeciti sono, a pieno titolo, norme di condotta rivolte a tutti i consociati; conseguentemente, anche le relative contaminazioni si atteggiavano in modo assai diversificato: mentre nella parte generale si producono mutamenti di sistema, raramente isolati, nella parte speciale le contaminazioni sono puntiformi, in quanto legate alla frammentarietà tipica di un settore discontinuo.

È ben vero che la comunicazione del divieto è venuta progressivamente complicandosi, soprattutto in relazione al c.d. diritto penale artificiale. Nondimeno, la dicotomia con i reati “naturalisti” è forse da stemperare, tenendo conto che non sono trascurabili le “sovrastrutture” che intervengono anche su impianti normativi sedimentati nella coscienza sociale (si pensi, ad esempio, al frastagliato sistema delle lesioni personali, dolose o colpose). Avvicinandosi al diritto penale economico, poi, l’analisi si complica ulteriormente a cagione delle influenze che provengono dal ramo extrapenale oggetto della tutela, fatto di tecnicismi e concettualizzazioni, non di rado a loro volta mutate da premesse sovranazionali o estere, ovvero da veri e propri atti normativi di matrice europea. È in questo canale che si colloca un binario preferenziale per l’influenza della lingua inglese: si pensi al quotidiano uso, indotto dal sistema nel suo complesso, di termini quali *best practices* e “malpratica” medica; ancora, alle ascendenze del *mobbing* o del *sexting*, ovvero della *cross examination*, chiaramente portatrici di una influenza, anche culturale, sulle strutture processual-penalistiche; infine, l’insostituibilità del termine *phishing* per individuare quel preciso fenomeno della criminalità informatica.

Come si è in parte anticipato, in questo frangente sono protagoniste la lingua del legislatore e quella della giurisprudenza.

Le contaminazioni della parte speciale riferibili alla lingua della legge sono essenzialmente di due tipologie. Da un lato, vi sono le influenze recate da un uso linguistico gergale che ha portato all’introduzione (o alla modifica) di fattispecie incriminatrici, rifacendosi a fenomeni delittuosi in senso criminologico: si pensi, per tutti, al *revenge porn* o al *cyberbullismo*. Dall’altro, si registrano le contaminazioni proprie del testo normativo, ovverosia la costruzione di una vera e propria fattispecie plurilingue: è il caso, ad esempio, del mai approvato art. 452-*quaterdecies* c.p. (previsto nel



d.d.l. n. 342-957-1814-B, poi sfociato nella legge 22 maggio 2015, n. 68), nel quale si prevedeva la criminalizzazione della *ispezione di fondali marini* operata con la “*tecnica dell’air gun o altre tecniche esplosive*”.

Il primo genere di contaminazioni si riverbera sulle scelte politiche, ma non sembra essere linguistico in senso stretto, salvo il costante uso che si perpetua nel linguaggio gergale, perlopiù verbale. Diversamente, la previsione di una modalità della condotta connotata in lingua inglese, pur costituendo una terminologia tecnico-specialistica, impone di interrogarsi su quale sia il metodo per l’attribuzione di significato. Altrettanto notevoli, poi, sono i rilievi da muovere in relazione alla disciplina dell’art. 5 c.p.: il giudizio di scusabilità dell’errore finirebbe con l’imporre la generalizzata conoscenza della lingua straniera<sup>41</sup>, a meno di non voler annichilire *ab initio* l’ambito applicativo del precetto.

Altrettanto contaminato è il linguaggio della giurisprudenza, nel quale si riscontrano parimenti due diversi ordini di contaminazioni.

Anche in questo settore è assai frequente l’uso stilistico delle lingue straniere, che, in quanto tale, non è foriero di particolari effetti; nondimeno la sedimentazione di tali usi può, col tempo, condurre a epiloghi imprevedibili *ex ante*: ad esempio, è costante l’impiego del termine *stalking*, che null’altro è se non la traduzione inglese – o, meglio, il *nickname* – della condotta del delitto di atti persecutori. A ben vedere, però, *to stalk* è un verbo che si dovrebbe tradurre con *inseguire* o *avvicinarsi di soppiatto, segretamente*, e che solo nella sua sostantivizzazione (*stalker*) assume il significato di *molestatore* o *persecutore*, che poi si riflette sul termine indicativo della condotta. Le conseguenze sul piano dell’interpretazione di questo continuo riferimento al termine inglese – anche da parte del Giudice delle Leggi: “*Tale ulteriore connotazione è volta ad individuare specifici fenomeni di molestia assillante che si caratterizzano per un atteggiamento predatorio nei confronti della vittima, bene espresso dal termine inglese ‘stalking’, con cui viene solitamente descritto questo comportamento criminale*”<sup>42</sup> – sono ben note: le modalità della condotta (la *molestia* e la *minaccia*) perdono la loro connotazione normativa e conseguentemente il collegamento con gli artt. 612 e 660 c.p., autonomizzandosi in requisiti di matrice criminologica, tanto chiara quanto impalpabile, e trasformando sostanzialmente il delitto in un reato a forma libera<sup>43</sup>.

<sup>41</sup> M. LANZI, *Error iuris e sistema penale. Attualità e prospettive*, Torino 2018, in part. 86 ss. e 96 ss.

<sup>42</sup> C. cost., 11 giugno 2014, n. 172, in *giurcost.org*.

<sup>43</sup> In questi termini cfr. F. AGNINO, *Il delitto di atti persecutori e lo stato dell’arte giurisprudenziale e dottrinale*, in *Giur. merito*, 2011, 589. *Contra* cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma 2013, 121.

Diversamente, un'ulteriore forma di contaminazione si declina nella modificazione occulta di termini in lingua italiana, sostituendo loro il significato ritratto da discipline di settore sovranazionali o estere: formalmente il termine resta immutato, ed in lingua italiana, ma dietro l'apparenza delle forme la sostanza muta sensibilmente. Così, ad esempio, è accaduto con riferimento al valore semantico da attribuire alla locuzione "fatti materiali" presente nella fattispecie delle false comunicazioni sociali, laddove la Suprema Corte ha stabilito che *"all'ineludibile indagine testuale debba associarsi il richiamo al canone logico-sistematico ed a quello teleologico"* e che *"la ricerca del più appropriato significato della locuzione [...], secondo la comune accettazione dei termini usati, sarebbe inconferente e, persino, erronea"*. Le nozioni di "materiale" e "rilevante" – si osserva – sarebbero squisitamente tecniche (e non comuni), siccome *"frutto di mera trasposizione letterale di formule lessicali in uso nelle scienze economiche anglo-americane e, soprattutto, nella legislazione comunitaria"*<sup>44</sup>. Da qui, il collegamento tra *materialità* dei fatti e *materiality*, intesa come criterio di redazione del bilancio di esercizio e di revisione e, dunque, come sinonimo di *essenzialità*, anche in grazia dell'operare, sullo sfondo, del criterio della *true and fair view* (normato a livello europeo e poi codificato nell'art. 2423 c.c.)<sup>45</sup>.

Tale operazione interpretativa, intesa in astratto, si mostra di assoluto interesse perché esplicita l'intenzionale mutazione, sotto il profilo linguistico, del significato proprio dell'aggettivo *materiale*: aggirando il vincolo posto dalle parole e dalla loro connessione (art. 12 disp. prel. c.c.), e spezzando la relazione tra significato e significante, sembra addirittura che l'interprete giunga ad un luogo concettuale che precede la dicotomia tra analogia e interpretazione estensiva, antepoendo la propria opera anche rispetto alle meta-norme in tema di interpretazione della legge. Così, dietro a questa "ortopedia" semantico-linguistica, la giurisprudenza cela una riscrittura delle fattispecie<sup>46</sup> che, tra le altre cose, è lesiva delle elementari esigenze di certezza giuridica poste a tutela dei consociati, che impediscono che la lingua giuridico-penale diventi una questione riservata ai giuristi di professione<sup>47</sup>, e tende a annichilire la capacità del linguaggio di essere uno

<sup>44</sup> Cass. pen., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 890/2016, in *CED*, rv. 265691.

<sup>45</sup> Il principio è oggi più volte menzionato – tradotto come "rappresentazione veritiera e corretta" – nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla disciplina della redazione dei bilanci e dei bilanci consolidati.

<sup>46</sup> C. PAONESSA, *Parola e linguaggio nel diritto penale: la garanzia della forma oltre il formalismo*, in *Studi senesi*, 2017, 310.

<sup>47</sup> A. PAGLIARO, *Testo e interpretazione nel diritto penale* (2000), ora in *Il diritto penale tra norma e società. Scritti 1956-2008*, Milano 2009, 468.

strumento di tenuta della tipicità e, conseguentemente, della frammentarietà.

## 7. Alcuni interrogativi aperti

Le parole si dicono “termini”, perché, specialmente quando proprie di una scienza o di un’arte, sono destinate ad esprimere costantemente un’idea, determinandola e circoscrivendola dimodoché non si possa confondere con altre, come accade con i fondi agricoli. Guardando al linguaggio penalistico, occorre confrontarsi col suo ruolo di mezzo veicolante gli ambiti del divieto presidiato da pena: il contenuto necessariamente tecnico di talune norme penali e della loro interpretazione rappresenta infatti un fattore costitutivo della frammentarietà, ma è al contempo la fonte di un potenziale abuso, che trova concretezza ogniqualvolta il tecnicismo si traduce in una totale oscurità, incapace come tale di giungere al destinatario e di orientarne i comportamenti, secondo il sempreverde monito della Corte costituzionale<sup>48</sup>.

Nel suo essere “giuridica”, la parola si traduce in un atto capace di vincolare i consociati, i quali fanno – o devono poter fare – affidamento sul significato che possono percepire dal testo o che è ad esso chiaramente riconducibile. La testualità è quindi un pilastro a cui il sistema penale non può rinunciare, sia che si sposi un approccio neocostituzionalista-ermeneutico, sia che si abbracci il giuspositivismo normativo<sup>49</sup>: è la lingua (giuridica) stessa che, nel momento in cui tenta di cristallizzare l’essere con precisione e determinatezza, apre la porta all’opera di *disambiguazione*, ossia ad un’interpretazione chiarificatrice del senso intimo della disposizione<sup>50</sup>.

Le contaminazioni del linguaggio giuridico, intese in senso stretto, si connettono più al tema dell’interpretazione che alle vicende del lessico: dietro l’apparenza di un riferimento colto, infatti, si è visto che può celarsi il deliberato impiego di un termine straniero cui è collegato un preciso ambito concettuale che vuole surrettiziamente importare, eventualmente mutato in alcuni suoi tratti.

Il fenomeno si colloca nello scarto tra *disposizione* e *norma*, sul quale convergono diversi fattori semantici e pragmatici dai quali dipende l’accettabilità di un certo risultato interpretativo: *a)* la convenzione linguistica prevalente della comunità; *b)* le

<sup>48</sup> C. cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *giurcost.org*.

<sup>49</sup> M. JORI, *Concezioni del diritto vecchie e nuove. Il positivismo giuridico rivisitato sullo sfondo del neocostituzionalismo*, in *Criminalia*, 2017, 69 ss.

<sup>50</sup> In termini analoghi cfr. G. MANNOZZI, *Le parole del diritto penale*, cit., 1444.

regole di interpretazione poste dalle relative meta-norme; c) le convenzioni interpretative accettate in quella particolare cultura giuridica. Al dato letterale dell'enunciato normativo si sostituisce il significato *convenzionalmente* dato da una parte dei giuristi, mutuato da una lingua diversa: per ridurre al minimo lo scarto tra *questa diversa disposizione* e la norma si procede ad una manipolazione genetica della convenzione linguistica che tende a nullificare il significato *prima facie* della disposizione.

Le questioni poste si collocano, quindi, al confinare degli aspetti linguistici e interpretativi; a ciò conseguono effetti di non poco momento, posto che il linguaggio giuridico è al contempo un elemento *regolativo*, di *comunicazione* e di *garanzia*: tali caratteristiche – e la loro evoluzione o involuzione – rispettivamente si riverberano sulla *legalità*, sulla *colpevolezza* e sul *processo*.

Le riflessioni sopra condotte consentono di rendicontare alcune distinzioni di fondo tra le diverse forme di contaminazione, soprattutto in ragione della diversità del loro oggetto. Le contaminazioni “non guidate”, o ancor peggio “non sorvegliate”, hanno infatti un potere del quale si è forse ancora non del tutto consapevoli: la riprova è data dal fatto che laddove è presente un regolatore – principalmente il pensiero scientifico – esse si affacciano in senso prevalentemente garantistico, anche se provenienti da ordinamenti assai diversi. Un chiaro esempio è dato dalla poca influenza esercitata dalle teorizzazioni del c.d. diritto penale del nemico, che non hanno sostanzialmente attecchito nella cittadella dei principi penalistici italiani: l'oggettivismo tipico dell'ordinamento nazionale, da un lato, e il rifiuto generalizzato di modelli di giustizia diversificati, dall'altro, sono stati impiegati dalla dottrina italiana per filtrare le relative argomentazioni giuridiche, impedendo che esse irrompessero, per tali, nel panorama domestico<sup>51</sup>. Diversamente accade, invece, in relazione alla parte speciale, o al processo, dove la sempre maggiore influenza delle contaminazioni rischia di stravolgere l'assetto costruito nella parte generale: è il caso, come si è visto, delle false comunicazioni sociali, laddove, ben oltre l'*analogia legis* e l'*analogia iuris*, si configura una vera e propria *analogia verbis*.

In questo frangente si inserisce la fondamentale distinzione tra *autori* e *interpreti* dei divieti, che segna l'incommensurabile distanza che separa sul punto il diritto penale dal diritto civile (nel quale si può ordinariamente verificare una sovrapposizione, ad esempio, tra gli autori del contratto e i suoi interpreti, com'è desumibile dagli artt. 1362, 1364 e 1365 c.c.). Diversamente, nel diritto penale l'alterità tra decisore

<sup>51</sup> Sul punto cfr. F. MANTOVANI, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, 470 ss.; A. PAGLIARO, *“Diritto penale del nemico”: una costruzione illogica e pericolosa*, in *Cass. pen.*, 2010, 2460 ss.

politico-criminale e interprete incarna una necessità consustanziale al sistema, addirittura oggetto di previsione costituzionale.

La dimensione interpretativa, in quanto elemento imprescindibile della vita del diritto, non va sottaciuta, ma non può neanche sovvertire la testualità linguistica delle disposizioni di legge, anche considerando che è certamente discutibile che l'interprete non abbia alcun riferimento sicuro al di là del caso concreto oggetto della sua attenzione. È il carattere *sociale* del diritto a impedire che essa abbia basi del tutto distinte da quelle ordinarie<sup>52</sup>, com'è stato chiaramente osservato anche dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito a più riprese la fondativa importanza della lingua (giuridica) italiana, ritenuta un *“elemento fondamentale di identità culturale e [...] mezzo primario di trasmissione dei relativi valori”*<sup>53</sup>, nonché un fattore di *“identità individuale e collettiva di importanza basilare”*<sup>54</sup>, provvista non solo di una funzione formale e considerata un vero e proprio *“criterio interpretativo generale”*, il quale esclude che altre lingue *“possano essere intese come alternative alla lingua italiana”* o tali da porla *“in posizione marginale”*<sup>55</sup>, anche in considerazione del fatto che è il *“vettore della cultura e della tradizione immanenti nella comunità nazionale”*<sup>56</sup>. È significativo notare che, proprio con riferimento alle interferenze giuridico-culturali col diritto eurounitario, la Corte costituzionale è tornata recentemente sul punto con grande efficacia, ribadendo la necessità che *“le scelte di diritto penale sostanziale permettano all'individuo di conoscere in anticipo le conseguenze della sua condotta, in base al testo della disposizione rilevante, e, se del caso, con l'aiuto dell'interpretazione che ne sia stata fatta dai giudici”*, affermando che ciò avvalorava l'idea che *“l'ausilio interpretativo del giudice penale non è che un posterius incaricato di scrutare eventuali zone d'ombra, individuando il significato corretto della disposizione nell'arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo. [...] Se è vero che anche la più certa delle leggi ha bisogno di “letture” ed interpretazioni sistematiche’ (sentenza n. 364 del 1988), resta fermo che esse non possono surrogarsi integralmente alla praevia lex scripta, con cui si intende garantire alle persone la sicurezza giuridica delle consentite, libere scelte d'azione”*<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> S. ZORZETTO, *Senso comune, intuizioni linguistiche e argomenti giuridici*, in *Diritto e linguaggio. Il prestito semantico tra le lingue naturali e i diritti vigenti in una prospettiva filosofico e informatico giuridica*, a cura di P. Perri, S. Zorzetto, Pisa 2015, 100.

<sup>53</sup> C. cost., 5 febbraio 1992, n. 62, in *giurcost.org*.

<sup>54</sup> C. cost., 22 gennaio 1996, n. 15, in *giurcost.org*.

<sup>55</sup> C. cost., 18 maggio 2009, n. 159, in *giurcost.org*.

<sup>56</sup> C. cost., 21 febbraio 2017, n. 42, in *giurcost.org*.

<sup>57</sup> C. cost., 31 maggio 2018, n. 115, in *giurcost.org*.

È proprio nell'alternativa tra il formalismo e lo scetticismo interpretativo che si può porre il ruolo determinante della lingua e delle sue regole semantiche e sintattiche: com'è stato efficacemente notato<sup>58</sup>, l'interprete non può giustificare la decisione poggiandosi su significati di un elemento di fattispecie che si collocano al di fuori di quelli ad esso attribuibili attraverso le regole anzidette, posto che queste ultime sono il patrimonio comune degli operatori del diritto e dei cittadini. In tal modo, all'arbitrio ermeneutico si sostituirebbe un'attribuzione di significato collocata in aree di senso (più o meno) predeterminate dal legislatore, con un rispetto di fondo dell'equilibrio tra i poteri dello Stato<sup>59</sup>. Del resto, pur vero che il linguaggio comune certamente non è sempre univoco, è del pari vero che un riferimento al medesimo generalmente produce l'effetto di restringere l'ambito applicativo delle disposizioni, anziché ampliarlo a piacimento dell'interprete, concorrendo alla obiettività degli enunciati normativi.

---

<sup>58</sup> V. VELLUZZI, *Pragmatica del linguaggio giuridico e interpretazione*, cit., 330.

<sup>59</sup> D. PULITANÒ, *Sull'interpretazione e gli interpreti della legge penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, a cura di E. Dolcini, C. E. Paliero, Milano 2006, 658; G. PINO, *L'insostenibile leggerezza della legalità penale*, in *Criminalia*, 2014, 182.